FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0118/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0097/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente (Relatore)
Paolo Clarizia - Componente
Gaia Golia - Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8883/8pf26-27/GC/PM/fm del 16 ottobre 2026 e depositato il 21 ottobre 2026 nei confronti del sig. Francesco Oliverio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 8883/8pf26-27/GC/PM/fm del 16.10.2026, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il signor Francesco Oliverio, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla sezione A.I.A. di Mantova, per rispondere della violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 4, lettera a), del Regolamento A.I.A., per avere diretto, al di fuori delle ipotesi espressamente consentite e senza autorizzazione del Presidente di Sezione, nel periodo dal 5 maggio 2026 al 30 maggio 2026, tutte le gare del torneo denominato Mantova Football Club, estraneo all'attività federale.

La fase istruttoria

L'indagine traeva origine dalla segnalazione in data 1.6.2026, da parte del Presidente della Sezione AIA di Mantova, con la quale veniva sottoposta al vaglio della Procura Federale la condotta del signor Oliverio Francesco, Associato a detta Sezione, il quale – secondo l'esponente – avrebbe diretto, in assoluta autonomia e senza alcuna autorizzazione, tutte le gare del torneo "Mantova Football Cup", estranee al contesto federale. Alla segnalazione veniva allegata la corrispondenza intervenuta con l'associazione organizzatrice del torneo, comprensiva del diniego, ad opera del Presidente della Sezione di Mantova, all'impiego di arbitri di quella Sezione nelle gare in programma, nonché documentazione fotografica ritraente il signor Oliverio in occasione delle gare medesime.
Iscritto il procedimento, veniva acquisita la scheda tecnica dell'arbitro e disposta la relativa audizione.
Notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, l'incolpato non faceva pervenire memorie o altre richieste.
Veniva conseguentemente emesso il deferimento oggi in decisione.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento, il deferito non depositava memorie difensive né formulava istanze.

Il dibattimento

All'udienza del 19.11.2026, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso l'avv. Nicola Pagnotta per la Procura Federale. Nessuno è comparso per il deferito.
Il rappresentante della Procura si è riportato all'atto di deferimento e ha concluso per l'irrogazione della sanzione di cui al verbale d'udienza.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene sussistere la responsabilità del deferito in relazione alle violazioni contestate.
Risulta provato che l'odierno incolpato abbia arbitrato una pluralità di gare del torneo Mantova Football Club, organizzato dalla

omonima associazione ma non rientrante nelle attività calcistiche organizzate o autorizzate dalla FIGC, e ciò in assenza di autorizzazione da parte del Presidente della Sezione di appartenenza.
In tal senso depongono sia le fotografie ritraenti l'arbitro, con indosso la divisa ufficiale, al momento dell'ingresso sul terreno di gioco insieme alle varie squadre, sia la corrispondenza intervenuta tra gli organizzatori del torneo e il Presidente sezionale, il quale per ben due volte ha negato l'autorizzazione all'impiego di associati AIA, ostandovi il disposto dell'art. 42, comma 4, lett. a) del relativo Regolamento.
La condotta contestata è stata peraltro pacificamente ammessa in sede di audizione nella fase delle indagini anche dall'incolpato, il quale - pur riconducendola ad un "atto di collaborazione nei confronti dell'organizzazione del torneo" - ha specificato di non aver chiesto alcuna autorizzazione proprio perché le squadre in competizione non risultavano affiliate alla Federazione.
Va *ad abundantiam* rilevato che anche gli organizzatori, una volta preso atto delle ragioni sottese al diniego alla partecipazione di arbitri associati AIA al torneo perché estraneo agli eventi FIGC, hanno confermato l'impiego non autorizzato, manifestando il proprio dispiacere per l'accaduto e assumendosene comunque la responsabilità.
I fatti così ricostruiti costituiscono una pacifica violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 42, comma 1, Regolamento AIA, oltre che del principio generale di osservanza dello Statuto, della normativa e delle disposizioni federali di cui al comma 2 della medesima norma. Ancor più specificamente, la condotta contestata si pone in aperto contrasto con il divieto di cui al successivo comma 4, lett. a) che espressamente prevede "*è fatto divieto: a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale o quarto ufficiale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC*", non risultando il caso in esame ricompreso in alcuna delle eccezioni pur specificamente enucleate dalla norma.
Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene il Collegio che, pur considerando la pluralità delle violazioni accertate, possano essere valorizzati, per contemperare la sanzione al fatto concreto, l'ambito esclusivamente scolastico e il rilievo sociale del torneo in cui le gare sono state disputate, nonchè la condotta processuale del deferito il quale, fin dall'audizione in fase di indagine, ha ammesso i fatti e mostrato di averne compreso il disvalore, dispiacendosi per l'accaduto.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Francesco Oliverio la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.

IL RELATORE
Valentina Ramella

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 24 novembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai